

Legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 (Artt. 13, 54 e 55)

Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria.

TITOLO II

Bilancio di previsione annuale

Art. 13

Saldo finanziario di gestione.

1. Il saldo finanziario negativo, presunto o definitivo, risultante dalla gestione dell'esercizio precedente, deve trovare immediata copertura nel bilancio successivo.
2. Il saldo finanziario positivo, presunto o definitivo, risultante dalla gestione dell'esercizio precedente, è destinato esclusivamente:
 - a) in via prioritaria, alla copertura delle reiscrizioni derivanti da economie su stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione e delle reiscrizioni relative a economie su residui passivi della stessa natura per le obbligazioni già assunte dalla Regione in esercizi precedenti;
 - b) in subordine, al finanziamento di spese in conto capitale e di spese correnti che non costituiscono avvio di spesa di carattere continuativo.
3. Nel caso in cui il saldo finanziario di cui al comma 2 non fosse sufficiente a coprire le spese di cui alla lettera a), la differenza deve trovare immediata copertura nell'ambito del bilancio in cui il saldo è iscritto.

TITOLO VI

Rendiconto generale e scritture contabili

Art. 54

Risultati della gestione.

1. I risultati finali della gestione del bilancio regionale sono dimostrati, per ogni esercizio finanziario, nel rendiconto generale, composto dal conto del bilancio e dal conto generale del patrimonio.
2. Il rendiconto generale è presentato dalla Giunta regionale al Consiglio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello dell'esercizio finanziario cui si riferisce ed è approvato con legge regionale entro il 30 giugno dello stesso anno.
3. Al rendiconto generale sono allegati:
 - a) una relazione illustrativa dalla quale risulti il significato amministrativo ed economico delle risultanze contabilizzate nel rendiconto;
 - b) la riclassificazione del conto del bilancio e del conto generale del patrimonio al fine di consentire l'armonizzazione con il bilancio dello Stato;
 - c) l'ultimo bilancio di esercizio approvato da ciascuna società in cui la Regione abbia partecipazione finanziaria.

Art. 55

Conto del bilancio e conto generale del patrimonio.

1. Il conto del bilancio espone le risultanze della gestione delle entrate e delle spese secondo la stessa struttura del bilancio di previsione annuale.
2. Il conto del bilancio è costruito, ai fini della valutazione delle politiche regionali di settore, sulla base della classificazione per funzioni obiettivo e per unità previsionali di base, in modo da consentire la valutazione economica e finanziaria delle risultanze di entrata e di spesa in relazione agli obiettivi stabiliti ed agli indicatori di efficacia e di efficienza individuati.
3. Il conto del bilancio espone e dimostra, con riferimento a ciascuna unità previsionale di base:
 - a) le entrate di competenza dell'anno risultanti dalle previsioni definitive, accertate, riscosse, e rimaste da riscuotere;
 - b) le spese di competenza dell'anno, risultanti dalle previsioni definitive, impegnate, pagate, e rimaste da pagare;
 - c) la gestione dei residui attivi e dei residui passivi degli esercizi precedenti;
 - d) il conto totale dei residui attivi e dei passivi che si riportano all'esercizio successivo.
4. La Giunta regionale predispone e trasmette al Consiglio a fini conoscitivi un documento tecnico che accompagna e specifica il conto del bilancio con riferimento ai capitoli individuati nel bilancio di previsione.
5. Il conto generale del patrimonio rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio regionale alla fine dell'esercizio, evidenziando le variazioni intervenute rispetto alla consistenza iniziale. A tali fini indica:
 - a) le attività e le passività finanziarie;
 - b) i beni mobili ed i beni immobili;
 - c) ogni altra attività e passività, nonché le poste rettificative.
6. Il conto generale del patrimonio contiene la dimostrazione dei punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella del patrimonio, nonché un'ulteriore classificazione rivolta a consentire l'individuazione dei beni regionali suscettibili di utilizzazione economica.
7. Al conto generale del patrimonio è allegato:
 - a) un elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare della Regione alla data di chiusura dell'esercizio, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e dell'eventuale reddito prodotto;
 - b) un elenco di sintesi dei debiti della Regione.